



Avvocatura Generale dello Stato

COMMISSIONE DIFESA della CAMERA dei DEPUTATI

Audizione dell'Avvocato Generale dello Stato,

avv. Massimo Massella Ducci Teri

20 marzo 2019

PROPOSTE DI LEGGE

RIGUARDANTI LA DISCIPLINA DELLA RAPPRESENTANZA

SINDACALE

DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE

E DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

**Introduzione. La sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale e
la peculiarità dello *status militis*.**

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

vi ringrazio per avermi invitato per essere audito nel corso del procedimento legislativo che ha ad oggetto due proposte di legge di iniziativa parlamentare riguardanti la disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Le proposte di legge in discussione traggono origine dalla sentenza 7 giugno 2018, n. 120, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma del Codice dell'ordinamento militare - l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - che escludeva il diritto dei militari di costituire associazioni a carattere sindacale.

Più precisamente, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma in quanto prevede che *“i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”* invece di prevedere che *“I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”*.

Nella sentenza n. 120/2018 la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (sentenze n. 126/1985, n. 278/1987 e n. 449/1999) al fine di ribadire che, se l'ordinamento militare non è estraneo a quello generale dello Stato - e, come tale, dev'essere rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini e, quindi, anche dei diritti dei militari che, prima ancora di essere tali, sono, appunto, cittadini -, esso è comunque caratterizzato da innegabili

peculiarità che consentono - anzi, impongono - di stabilire alcune limitazioni ai diritti fondamentali di coloro che di quell'ordinamento fanno parte.

E dunque, nel momento stesso in cui ha rimosso il divieto di associazione, la Corte ha affermato che il diritto di libertà sindacale dei militari non può non essere assoggettato a limiti e condizioni che, proprio in ragione di quella “*assoluta specialità della funzione*” svolta dalle Forze armate e delle esigenze ad essa sottese, valgono a salvaguardare altri interessi muniti di pari garanzia costituzionale, *in primis* quelli connessi all'efficienza e all'efficacia dello strumento militare.

In questa prospettiva la Corte ha perciò ritenuto necessario chiarire, in linea generale, che il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale dovrà svolgersi “*alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge*” - rimettendo così al legislatore il compito di disciplinarne in concreto l'esercizio - e che tale diritto non comprende però anche quello di aderire ad altre associazioni sindacali costituite tra non militari.

La sentenza in questione conferma dunque che lo *status militis* è uno *status* diverso e peculiare rispetto allo *status civis*. In questo senso, ben può dirsi che lo *status militis* è, al pari dello *status iudicis*, scelta di vita ancor prima che scelta di lavoro, perché l'opzione per la vita militare, così come quella per la professione di magistrato, comporta, in ossequio al principio di autodeterminazione e di

autoresponsabilità, la volontaria accettazione di un particolare regime che, ancora una volta, non è soltanto un regime di lavoro ma è, prima di tutto, un regime di vita, improntato a senso della disciplina e dell'onore, spirito di sacrificio, neutralità, rispetto per le istituzioni, riservatezza ed equilibrio.

La gerarchia militare ed i connessi doveri di obbedienza e subordinazione (art. 626 cod. ord. mil.) - doveri presidiati e sanzionati anche penalmente - sono funzionali alla salvaguardia di quelle esigenze di coesione, di compattezza, di pronta operatività - opportunamente sottolineate dalla Corte costituzionale - essenziali all'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti connessi alla difesa della Patria e che, per questo verso, distinguono e caratterizzano le Forze armate e, in genere, tutti i corpi militarmente organizzati rispetto alle altre organizzazioni pubbliche non militari.

Su tali presupposti la Consulta ha perciò affermato il fondamento costituzionale di una serie di limiti che devono continuare ad essere posti, per legge, agli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Affermata, così, l'insopprimibile esigenza che il legislatore delimiti con precisione l'estensione dell'esercizio di alcuni diritti da parte dei cittadini che rivestono lo *status* militare, la Corte, consapevole della delicatezza della materia e dell'esigenza di non creare l'apparenza di un vuoto normativo che, lungi dal

rimuovere qualsiasi impedimento alla costituzione di associazioni di natura sindacale, avrebbe reso, al contrario, di fatto impossibile il riconoscimento dell'esercizio del relativo diritto, ha fatto esplicito riferimento alle disposizioni - delle quali ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale - che, in attesa del necessario intervento del legislatore, sono "*idonee a tutelare quei valori*": disposizioni e limiti destinati quindi ad orientare anche la successiva attività normativa avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio del diritto di libertà sindacale in ambito militare.

Lo scopo del mio intervento sarà dunque di richiamare quelli che, secondo le coordinate tracciate dalla Corte, possono costituire limiti di compatibilità costituzionale della futura normativa in materia.

I limiti essenziali

1 . La Corte costituzionale ha innanzitutto ribadito la piena legittimità del principio sancito dal primo comma dell'art. 1475 del Codice dell'ordinamento militare secondo il quale "*La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa*".

L'assenso ministeriale riveste - e continua dunque a rivestire - un ruolo centrale ed imprescindibile nel procedimento costitutivo delle associazioni

sindacali nella misura in cui è diretto ad accertare la ricorrenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la valida costituzione degli organismi associativi.

L'assenso in questione, esplicitamente qualificato come "*preventivo*", deve dunque precedere non soltanto il concreto esercizio dell'attività associativa ma, ancor prima, la stessa costituzione, nei modi indicati dal codice civile, dell'associazione sindacale.

Gli statuti delle associazioni che richiedono l'assenso dovranno dunque essere assoggettati al vaglio degli organi competenti, da individuarsi in quelli dell'Amministrazione di appartenenza del personale nell'interesse del quale sarà svolta l'attività sindacale.

La necessità del continuativo e perdurante possesso delle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento ministeriale - che, come s'è detto, costituisce requisito al quale sono condizionate la legittima costituzione dell'associazione sindacale ed il legittimo svolgimento della relativa attività - comporta logicamente l'esigenza che sia prevista la possibilità di periodici controlli e la conseguente eventualità, nel caso di accertato venir meno di quelle condizioni, della revoca dell'assenso a suo tempo rilasciato.

2. Il vaglio di riconoscibilità degli statuti andrà operato, secondo la Corte, alla luce, innanzitutto, del principio di democraticità che, a mente dell'art. 52, comma 3, della Costituzione deve informare l'intero ordinamento delle Forze

armate: il che si traduce nella necessità che gli statuti garantiscano la piena partecipazione degli iscritti alla vita sindacale e, quindi, l'accesso alle cariche sindacali attraverso l'indizione di libere elezioni; potrebbero anche essere previsti limiti temporali alla durata dei relativi incarichi sì da assicurarne la periodica rotazione.

3 . Inoltre, gli statuti dovranno rispettare il principio di neutralità riveniente dagli artt. 97 e 98 della Carta fondamentale: e, in questa prospettiva, dovrà perciò essere prestata particolare attenzione al sistema di finanziamento dell'associazione sindacale in modo che ne sia assicurata non soltanto l'assoluta trasparenza, ma anche l'esclusiva riferibilità agli iscritti.

Dovrà perciò essere previsto che le associazioni si sostengano soltanto con i contributi degli associati, con esclusione assoluta di qualunque finanziamento esterno suscettibile di condizionare l'attività sindacale attraverso l'influenza di forze ed interessi estranei alla compagine militare, eventualmente antitetici rispetto ai ricordati principi di democraticità e di neutralità: e in quest'ottica dovrebbe pertanto essere imposto l'obbligo della pubblicazione dei bilanci.

Dal divieto di aderire ad altre associazioni sindacali deriva altresì la necessità che gli statuti delle costituende associazioni limitino la facoltà di iscrizione ai soli militari escludendo coloro che tale qualifica non rivestano e restringendo, secondo il condiviso avviso espresso dal Consiglio di Stato nel parere reso dalla

Sezione II in data 14.11.2018, l'ammissione soltanto ai militari in servizio attivo ed a quelli in ausiliaria, non a quelli della riserva né a coloro che sono congedati dal servizio.

Al fine di evitare contrapposizioni interne e garantire la compattezza della categoria pare inoltre opportuno richiedere che gli statuti delle associazioni che fanno istanza di assenso ministeriale consentano l'iscrizione a tutti i militari senza distinzione di grado.

Inoltre, e per ragioni analoghe, l'affermato divieto di adesione ad altre associazioni sindacali comporta altresì il divieto per i sindacati militari di instaurare rapporti federativi o di affiliazione con associazioni di diversa natura stante il carattere essenzialmente "chiuso" del sistema di rappresentanza sindacale militare.

4 . Da ultimo, la Corte ha poi ribadito il divieto di esercizio del diritto di sciopero il cui fondamento va ravvisato nella necessità di salvaguardare altri diritti anch'essi di rilievo costituzionale.

Ulteriori principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte

Costituzionale

Secondo la Corte costituzionale, in attesa dell'intervento del legislatore, il "vuoto normativo" potrà "essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza 'le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale'".

Benchè esplicitamente riferita al periodo successivo alla pronunzia della Corte e sino all'emanazione di una legge che disciplina in maniera organica la materia, tale affermazione rappresenta un'indicazione essenziale che, a mio avviso, dovrebbe orientare la successiva attività del legislatore nel senso che le materie elencate dalla norma sopra richiamata, le quali sono intimamente connesse al funzionamento e alla funzionalità dello strumento militare, dovrebbero legittimamente continuare ad essere escluse dalle competenze delle associazioni sindacali dei militari.

Si tratta infatti di materie nelle quali vengono in rilievo quelle esigenze di coesione, di compattezza, di pronta operatività - opportunamente sottolineate dalla Corte costituzionale e da me in precedenza richiamate - che sono essenziali ed imprescindibili ai fini dell'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti cui le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare sono chiamate dalla stessa Costituzione.

Dovrà inoltre tenersi debito conto del combinato disposto degli artt. 6 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 e 2, comma 4, l. 6 marzo 1992, n. 216 a mente del quale per il personale delle Forze armate e di tutte le Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, resta comunque riservato alla disciplina per legge ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge l'ordinamento generale di una serie di materie, alcune delle quali involgenti anche interessi sindacali, e, cioè: *“a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario; b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio; c) mobilità ed impiego del personale; d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento; e) determinazione delle dotazioni organiche; f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi; g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale; h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.”*

Si tratta di riserva che, a mio avviso, è opportuno mantenere e coordinare con quanto previsto dal richiamato art. 1478, comma 7, cod. ord. mil., anche perché, in molti casi, le materie riservate coincidono o comprendono quelle già attualmente sottratte alla competenza degli organi rappresentativi militari e che, alla luce delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale, mi sembra che debbano essere escluse anche dalla competenza delle associazioni sindacali tra militari.

Si può inoltre rilevare che il richiamo operato dal Giudice delle leggi non è limitato al settimo comma dell'art. 1478, ma, più in generale, a tutta *“la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare”*. È quindi possibile dedurre da ciò che alle costituite associazioni sindacali dei militari potranno legittimamente ritenersi applicabili, in quanto dotati del necessario fondamento costituzionale, anche i principi posti dalle altre norme del Capo III del Titolo IX del Libro Quarto del Codice dell'ordinamento militare: in particolare, l'art. 1479 (*“Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza”*), l'art. 1480 (*“Trasferimento del delegato”*), l'art. 1481 (*“Contenuti del rapporto di impiego”*) e l'art. 1482 (*“Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare”*).

In particolare, la previsione dell'art. 1480 cod. ord. mil., secondo la quale *“I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene”*, potrebbe indurre a stabilire un'analogha disposizione a favore del delegato dell'associazione sindacale.

Peraltro, e in via generale, l'eventuale abrogazione delle norme relative agli *“organi di rappresentanza militare”* andrebbe comunque disposta salvaguardando i principi, di cui sopra si diceva, dei quali la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità pur nel momento in cui ha

affermato il diritto dei militari di costituire associazioni sindacali. Principi che nell'emananda disciplina delle nuove organizzazioni professionali potrebbero, quindi, essere legittimamente riaffermati, previ i necessari adattamenti.

Il sistema delle relazioni sindacali

La ritenuta applicabilità alle nuove associazioni della suddetta disciplina impone peraltro la scelta, da parte del legislatore, del modello di relazioni sindacali cui improntare la normativa in materia.

Si tratta cioè di stabilire, sul piano soggettivo, se la legittimazione allo svolgimento di tali relazioni debba essere riconosciuta, cumulativamente, sia agli attuali organi della rappresentanza militare sia alle nuove associazioni sindacali del personale militare ovvero se, in alternativa, debba essere riservata solo a queste ultime, con conseguente venir meno dei compiti dei primi.

Sul piano oggettivo, si tratta invece di stabilire se quelle relazioni dovranno continuare a svolgersi secondo il modello della concertazione oppure se potrà passarsi a quello della contrattazione.

Sotto il primo profilo - quello soggettivo - è mia opinione che sarebbe assolutamente opportuno evitare sovrapposizioni di ruoli e agevolare lo svolgimento delle trattative la cui fruttuosità e celerità richiede, per ciascuna

parte paciscente, un unico interlocutore. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere il subentro delle nuove associazioni sindacali nei compiti sino ad oggi riservati agli organi della rappresentanza militare e da essi proficuamente svolti.

Rientra, peraltro, nella competenza esclusiva del legislatore stabilire se, a fronte del *novum* recato dalla pronuncia della Corte, l'esperienza della rappresentanza militare, come prevista e disciplinata dal codice dell'ordinamento militare, possa considerarsi ormai storicamente superata e possa quindi procedersi alla introduzione di nuovi soggetti rappresentativi.

Anche perché, ad di là dell'esigenza di evitare una duplicazione nella rappresentanza dei militari ed una sovrapposizione di competenze, pare di cogliere una tendenza preferenziale, da parte degli appartenenti alla categoria, verso l'associazionismo sindacale piuttosto che verso le forme di rappresentanza previste dal sistema oggi vigente: ciò in considerazione del fatto che alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma limitativa della possibilità di costituire associazioni sindacali tra militari si è giunti anche in forza delle iniziative giurisdizionali assunte, non soltanto in Italia (si pensi a quelle che in Francia hanno condotto alle sentenze CEDU sopra ricordate), da appartenenti alla categoria.

Sul piano oggettivo, ritengo che il sostanziale riconoscimento della legittimità costituzionale del sistema vigente quale, mi sembra, possa evincersi dalla giurisprudenza della Corte, renda possibile conservare il modello di relazioni sindacali fondato sul sistema della concertazione di cui al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195. Tale modello è quello che, a mio avviso, per un verso, meglio risponde alle esigenze di specialità che caratterizzano l'ordinamento militare e, per un altro, appare più coerente con la perdurante natura pubblica e non contrattualizzata del rapporto di impiego militare (v. art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui, in deroga alle norme generali, il rapporto di lavoro del personale militare rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti).

In questa prospettiva, sia la disciplina della rappresentanza militare sia quella della concertazione potrà, *mutatis mutandis*, applicarsi alle associazioni sindacali fra militari le quali si sostituiranno (o si affiancheranno, a seconda dell'opzione prescelta) agli organi della rappresentanza militare.

Può quindi ritenersi pienamente attuale il rinvio operato dal citato art. 1481 cod. ord. mil., al d.lgs. n. 195/1995 il quale disciplina, all'art. 2, i provvedimenti che regolano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare prevedendo l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dello schema di provvedimento definito in esito alla

concertazione intervenuta tra la delegazione di parte pubblica e quella del personale.

I nuovi organismi associativi potranno dunque partecipare alla definizione dei contenuti del rapporto secondo le fattispecie previste dal primo comma, lett. B) e secondo comma dell'art 2 del citato decreto legislativo; così confermandosi la vigenza dell'attuale sistema di "non contrattualizzazione" del rapporto di lavoro militare.

Struttura della rappresentanza sindacale

L'esigenza di delineare un corretto ed efficiente sistema di relazioni sindacali fra la categoria dei militari e l'Amministrazione datrice di lavoro impone di definire la struttura delle costituenti associazioni professionali in maniera funzionale rispetto alla natura ed alla organizzazione dei Corpi militari.

Questo aspetto non può prescindere, ancora una volta, dalle caratteristiche del tutto peculiari del servizio prestato nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Tale servizio comporta infatti fisiologicamente che il medesimo soggetto possa ricevere, nel corso della sua carriera, incarichi diversi, in funzione non soltanto delle esigenze del Corpo cui appartiene, ma anche della stessa

formazione professionale e progressione di carriera, venendo assegnato via via anche a sedi dislocate in parti diverse del territorio nazionale, e talvolta anche all'estero; ciò per il perseguimento di quelli che sono i fini tipici dell'organizzazione militare, afferenti a quelle "materie" che, a giudizio della Consulta, come si è ricordato più sopra, debbono essere sottratte alla competenza delle organizzazioni sindacali militari.

Si tratta di caratteristica, questa, che rappresenta una vistosa differenza rispetto agli impieghi nelle altre amministrazioni pubbliche ed in quelli privati, nei quali il dipendente, nella maggior parte dei casi, aspira ad ottenere una determinata sede di servizio ed a permanervi per tutta la durata del rapporto, avendo ivi stabilito i propri interessi personali e familiari.

Tant'è vero che la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che i trasferimenti dei militari rientrano nel *genus* degli ordini, tanto da non richiedere una particolare motivazione, essendo prevalente, rispetto all'aspirazione del militare a prestare servizio in una determinata sede, l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio (l'art. 1349, cod. ord. mil.).

A ciò si aggiunga che, mentre nel pubblico impiego civile ed in quello privato esiste una corrispondenza tendenzialmente precisa fra la qualifica rivestita ed il relativo mansionario, nell'impiego militare il contenuto del rapporto varia in

relazione all'incarico ricevuto, sicché il grado rivestito può comportare l'attribuzione di compiti i più disparati.

Questa peculiarità del servizio presso l'Amministrazione militare potrebbe far apparire non indispensabile la creazione, accanto ai sindacati nazionali, di rappresentanze di base a livello di singola unità organizzativa: ciò perché, giusta quanto appena considerato, a differenza che nell'impiego militare, gli analoghi organismi di base esistenti negli altri ambiti lavorativi tutelano condizioni del rapporto tipiche non solo della medesima condizione lavorativa "locale", ma altresì - tendenzialmente - degli stessi lavoratori, aspiranti alla permanenza nelle medesime mansioni e nella medesima sede.

Anche sotto questo profilo, la specialità dell'ordinamento militare e, segnatamente, la naturale mobilità del personale militare rende pertanto più rispondente al funzionamento della compagine militare ed alla salvaguardia della sua compattezza ed uniformità di *status* un sistema di rappresentanza sindacale, eventualmente interforze, fondato sulla esistenza di sindacati nazionali abilitati a trattare - a livello centrale - le questioni inerenti al rapporto di lavoro del personale in questione nelle materie indicate dalla legge, escludendo quindi livelli di concertazione inferiori.

Ferma restando la possibilità di prevedere forme di interlocuzione, su specifiche materie, ai livelli territoriali in cui si articola ciascuna Forza armata o Corpo militare.

Il che, naturalmente, non esclude la possibilità che le associazioni sindacali, nell'esercizio della loro libertà di organizzazione, articolino la loro struttura interna anche su base locale in maniera tale da essere in grado di recepire le esigenze connesse ai diversi tipi di incarico, di sede, di impiego, considerando, tuttavia, con particolare riguardo le peculiari situazioni del servizio, quali, ad esempio, quello prestato su unità navali o in teatri operativi esteri, eventualmente su base multinazionale.

Rappresentatività dei sindacati militari – garanzie

L'emananda disciplina dovrà inoltre necessariamente contenere chiari e rigorosi criteri per l'individuazione della rappresentatività dei sindacati.

A mio avviso, la rappresentatività, analogamente a quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001, dovrà essere fondata da un lato sul dato associativo, costituito dal numero delle deleghe ricevute da ciascuna associazione per la riscossione dei contributi sindacali e, dall'altro, sul dato elettorale, rappresentato dal numero dei voti conseguiti nelle competizioni elettorali. In

ogni caso la rappresentatività non sembra potersi desumere dal solo numero degli iscritti soprattutto in mancanza di un divieto espresso di iscrizioni plurime.

La legge dovrà poi disporre, come ho esposto in precedenza, adeguate guarentigie per i rappresentanti sindacali, non diversamente da quanto ad oggi previsto dai già richiamati artt. 1479 e 1480 del cod. ord. mil. per i componenti degli organi di rappresentanza, e idonee garanzie per il libero espletamento delle funzioni connesse all'incarico associativo; tuttavia con l'opportuno rilievo da riservare alle esigenze di riservatezza e di immagine connesse all'attività dei Corpi militari.

Dovrà peraltro essere chiarito che, analogamente a quanto avviene nei restanti settori dell'ordinamento pubblico e privato, lo svolgimento dell'attività sindacale non costituisce attività di servizio: tant'è vero che per consentirne l'esercizio sono previsti permessi, retribuiti e non, nonché, nel ricorrere delle condizioni di legge e di contratto, il collocamento in aspettativa.

Giurisdizione

Consentitemi, infine, di richiamare l'attenzione, quale Avvocato dello Stato, sulla questione relativa all'individuazione del giudice cui attribuire la risoluzione delle controversie collettive.

Forse, proprio in considerazione della assoluta specialità dello *status* militare e le esigenze ad esso connesse, sopra richiamate, si potrebbe valutare l'opportunità di riservare tali controversie alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Ciò in coerenza con la natura pubblica del rapporto di impiego del personale militare e con quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, che conserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale pubblico non contrattualizzato.

Militano a favore di questa opzione, oltre a ragioni di coerenza ordinamentale, anche considerazioni fondate sulla maggiore concentrazione degli organi decidenti in condizione di garantire, grazie anche all'unicità del grado di impugnazione, una maggiore uniformità di indirizzi giurisprudenziali ed un processo più spedito: nell'interesse dell'omogeneità di condizioni fra gli appartenenti alla categoria e della compattezza della compagine militare.

D'altro canto, il nuovo codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 pone a disposizione del giudice amministrativo una serie di strumenti, anche cautelari ed interdittivi, certamente in grado di assicurare

rapidità di intervento ed effettività delle decisioni: di talché, con riferimento a tale categoria di personale, potrebbero superarsi le ragioni che, in occasione dell'approvazione del cd. Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300), indussero il legislatore dell'epoca a riservare la cognizione delle controversie in questione alla Autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, al giudice del lavoro.

Sistemazione della materia

Appare infine opportuno che la disciplina delle associazioni sindacali delle categorie militari venga integrata nel Codice dell'ordinamento militare o, comunque, con esso compiutamente coordinata, onde mantenerne l'organicità e la facilità di consultazione.

Vi ringrazio ancora per l'invito che mi avete rivolto e per l'attenzione ed il tempo che mi avete dedicato.

L'Avvocatura dello Stato, ed io personalmente, restiamo, naturalmente, a disposizione della Commissione per qualsiasi approfondimento o chiarimento che fossero ritenuti necessari o opportuni.